



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'Istruzione*

### *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica*

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

**VISTO** il decreto ministeriale 9 settembre 1957 di approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

**VISTA** la legge 2 febbraio 1990, n. 17, contenente modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

**VISTO** in particolare l'art. 7 comma 2 del predetto D.P.R. n. 328/2001, che stabilisce che: "I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato";

**VISTO** il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1, comma 1);

**VISTO** il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, con il quale è stato integrato l'allegato B al predetto decreto con gli argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto-grafica per gli indirizzi di nuovo ordinamento;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo;

**VISTA** la legge del 24 marzo 2012, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012 n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6;

**VISTO** il decreto del Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di Delega ai Direttori degli Uffici scolastici regionali ed ai Sovrintendenti delle province di Trento e Bolzano;

#### **ORDINA**

##### **Art. 1**

1. E' indetta, per l'anno 2012, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di **perito industriale**.

##### **Art. 2**

###### **Requisiti di ammissione**

1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano:

A - completato un periodo non superiore a diciotto mesi di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

B - completato un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a fini speciali finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990);

C - completato un periodo non superiore a diciotto mesi di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con



mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

D - completato un periodo non superiore a diciotto mesi di pratica durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.

Il periodo di formazione e lavoro ed il periodo di pratica devono essere stati svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista con attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.

E - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere in relazione al diploma posseduto (specializzazione) (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). I collegi provinciali dei periti industriali accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresì, i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni:

F - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A);

G - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

3. Il periodo di tirocinio può essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, gli istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

### **Art. 3**

#### **Sedi di esame**

1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici industriali statali, elencati nella tabella A allegata, ubicati nelle città sedi dei collegi dei periti industriali, ad eccezione delle sedi di esame di Verres, Verbania, Imperia, Urbino, Ancona e Caltanissetta, individuate, rispettivamente, per i collegi ubicati nei comuni di Aosta, Gravellona Toce, Ventimiglia, Pesaro, Osimo ed Agrigento che non sono sedi di istituti tecnici industriali (l'intera provincia di Agrigento ne è priva).

2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di collegi, ubicate, ove necessario, anche in regione diversa, o più commissioni operanti nella medesima località.

3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilità ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella A.

4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.

### **Art. 4**

#### **Domande di ammissione - Modalità di presentazione - Termine - Esclusioni**

1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale, presentare, come indicato al comma successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 5, soltanto all'istituto, indicato nella predetta tabella A, ubicato nella provincia (ad eccezione di Agrigento per la quale l'istituto sede d'esame è quello di Caltanissetta) sede del collegio competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione (art. 1, comma 4, regolamento).

2. Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico dell'istituto tecnico sede d'esame, devono, però, essere inviate al Collegio provinciale di appartenenza che provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente O.M. Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalità:

a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione);

b) a mano direttamente al Collegio competente, entro il termine sopra indicato; (fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo);

c) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al Collegio competente, ove il Collegio stesso sia abilitato al ricevimento, (fa fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della PEC).

3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza



stabilito quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2.

4. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

## **Art. 5**

### **Domande di ammissione - Contenuto**

1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con marca da bollo (euro 14,62) e corredata della documentazione indicata nel successivo articolo 6, i candidati, consapevoli sia delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), sia del fatto che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della Repubblica), devono dichiarare (articoli 46 e 47 citato decreto del Presidente della Repubblica):

- il cognome ed il nome;
- il luogo e la data di nascita;
- la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
- di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale, con precisa indicazione: della esatta denominazione della specializzazione (precisare se di nuovo o precedente ordinamento); dell'istituto sede d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato; dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro). Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non è richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere F e G (diplomi universitari e lauree);
- di essere iscritti (ove d'obbligo in relazione al requisito di ammissione) nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio provinciale e della sezione;
- la pratica professionale svolta ovvero la scuola superiore diretta a fini speciali presso la quale è stato conseguito il relativo diploma, con indicazione della specializzazione e della data del conseguimento. La dichiarazione in argomento non è richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, lettere E, F e G (corsi IFTS, diplomi universitari e lauree);
- di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del competente collegio) di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo specifico come indicato al precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, lettere B, E, F e G (diplomi di scuola superiore diretta a fini speciali, corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e comma 3, occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi IFTS e le lauree occorre, in particolare, dichiarare l'avvenuto compimento del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi);
- la specializzazione per la quale intendono conseguire l'abilitazione, specializzazione, relativa allo specifico diploma posseduto nei casi di cui alle lettere dalla A alla E del precedente art. 2, nel cui settore hanno acquisito uno dei requisiti di ammissione all'esame. I possessori di diplomi universitari e lauree indicano unicamente le specializzazioni di nuovo ordinamento;
- di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame.

2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il requisito di ammissione sono tenuti successivamente, ad avvenuta maturazione di questo, a dichiararne, sotto la propria responsabilità, il possesso con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda già presentata indirizzato al dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame e da inviare al collegio competente.

3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20 legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni personali richieste.

## **Art. 6**

### **Domande di ammissione - Documentazione**

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati, pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento della tassa e del contributo, i seguenti documenti:

- curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
- eventuali pubblicazioni di carattere professionale;



- ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
  - della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2 - capoverso 3 - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello dell'Agenzia delle entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
  - del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni (chiedere all'istituto gli estremi del conto corrente postale da utilizzare);
- fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
- elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

## Art. 7

### Adempimenti dei collegi

1) Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i collegi verificata la regolarità delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano, entro la data del **13 Giugno 2012**, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o a mezzo fax (n. 06/58493945) oppure tramite posta elettronica [elisabetta.varano@istruzione.it](mailto:elisabetta.varano@istruzione.it) e al Consiglio Nazionale, il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, ai fini della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda e viene effettuata.

2. Ciascun collegio provvederà, entro la data del **29 giugno 2012**, all'invio a mezzo postale, (MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica – Ufficio V- Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma) degli elenchi, distinti per specializzazione, con l'indicazione dei nominativi dei candidati in possesso dei requisiti, in stretto ordine alfabetico e numerico, **specificando quelle di nuovo e precedente ordinamento** nei casi di cui al successivo art. 9, comma 3, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione nelle commissioni. I Collegi provvedono a formare i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente articolo 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente articolo 2, da indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D o E o F o G). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di acquisizione che non può essere posteriore al giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.

3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal **Presidente del collegio**, questi **deve apporre la seguente attestazione:**

"Il Presidente del Collegio provinciale attesta, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione (decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445), relativamente ai candidati, in numero di ....., di cui all'elenco nominativo che precede;

- l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti e l'avvenuto compimento del biennio di pratica o, comunque, l'assolvimento (salva indicazione contraria relativa a candidati con requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere successiva, analoga attestazione) delle condizioni stabilite (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001);
- di aver verificato la regolarità delle relative domande ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno accertamento di competenza;
- di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha dato esito confermativo della loro piena veridicità".

4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza.

5. Entro la data del **12 ottobre 2012**, i collegi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici ai quali sono indirizzate, o ai dirigenti scolastici di quegli istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente articolo 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Ministero. Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2). Nel caso in cui i candidati di un collegio siano stati assegnati a più commissioni, con sede nello stesso istituto o in istituti diversi, il medesimo collegio allega, per ciascuna commissione, oltre al detto elenco generale, specifica distinta recante indicazione dei candidati assegnati dal Ministero alla singola commissione.



6. Successivamente, il collegio avrà cura di far pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame, soltanto alla commissione esaminatrice, la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2).

#### **Art. 8**

##### **Calendario degli esami**

1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato :

**23 ottobre 2012** - ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal regolamento ed espliciti, con apposite istruzioni ministeriali, alle commissioni medesime;

**24 ottobre 2012** - ore 8,30: prosecuzione della detta riunione preliminare;

**25 ottobre 2012** - ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta o scritto-grafica;

**26 ottobre 2012** - ore 8,30: svolgimento della seconda prova scritta o scritto-grafica;

2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede degli esami ed a quello della sede del competente collegio, al quale spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento).

#### **Art. 9**

##### **Prove di esame**

1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal collegio (art. 3, comma 4), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.

2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove d'esame sono indicati nella tabella B allegata, comprensiva dei programmi relativi alla seconda prova scritta o scritto-grafica degli indirizzi di nuovo ordinamento (decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447).

3. I candidati in possesso dei seguenti diplomi di precedente e nuovo ordinamento devono individuare esattamente, in relazione sia alla denominazione del diploma posseduto e sia all'anno scolastico di conseguimento, il programma d'esame loro proprio come da indicazioni riportate nella detta tabella B:

- diplomi di nuovo ordinamento: Elettronica e telecomunicazioni; Elettrotecnica ed automazione; Meccanica; Chimico; Tessile con specializzazione nella produzione dei tessuti; Tessile con specializzazione nella confezione industriale;

- diplomi di precedente ordinamento: Elettronica industriale; Telecomunicazioni; Elettrotecnica; Meccanica; Meccanica di precisione; Industrie metalmeccaniche; Chimica industriale; Industria tessile; Maglieria; Confezione industriale.

4. I possessori di diplomi universitari e lauree sostengono le prove relative alle specializzazioni di nuovo ordinamento.

5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova viene indicato in calce al rispettivo tema (art. 11, comma 1, regolamento).

6. Durante le prove sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate (allegati A e B regolamento).

7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla sessione di esami. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data, fissata con riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla necessità della sollecita conclusione della sessione d'esami (art. 11, comma 7, regolamento).

#### **Art. 10**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

**IL DIRETTORE GENERALE**

*- Carmela Palumbo -*

\*\*\*\*\*

**Trattamento dei dati personali:** Si informa, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai candidati, raccolti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Roma (viale Trastevere, n. 76/A), sono utilizzati